

Salinello	Poggio Cono*	923,70	ZRC_SA_08
Salinello	S.Omero (Santa Maria)*	691,54	ZRC_SA_09
Salinello	Tortoreto (Colle Prato)*	209,42	ZRC_SA_10
Salinello	Tortoreto (Terrabianca)	241,42	ZRC_SA_11
Vomano	Appignano*	346,59	ZRC_VO_01
Vomano	Atri (Fosso del Gallo)	468,99	ZRC_VO_02
Vomano	Bisenti (Piano del Moro)*	436,49	ZRC_VO_03
Vomano	Canzano (Fosso Acqua Salata)*	755,75	ZRC_VO_04
Vomano	Cellino Attanasio	364,78	ZRC_VO_05
Vomano	Cermignano*	777,19	ZRC_VO_06
Vomano	Morro d'Oro	803,13	ZRC_VO_07
Vomano	Notaresco (Fosso Saggio)	669,37	ZRC_VO_08
Vomano	Santa Margherita*	484,80	ZRC_VO_09
Vomano	Villa Minzitti*	385,13	ZRC_VO_10
Pescara	Loreto	1.140,81	ZRC_PE_01
Chietino Lancianese	Castel Frentano-S.Eusanio	1.264,90	ZRC_CH_05
Chietino Lancianese	La Roma	952,01	ZRC_CH_04
Chietino Lancianese	Civitaluparella	954,95	ZRC_CH_03
Chietino Lancianese	Casoli	893,29	ZRC_CH_02
Chietino Lancianese	Ripa-Villa Magna	862,10	ZRC_CH_01
Vastese	Atessa*	812,72	ZRC_VA_01
Vastese	Casalbordino-Pollutri-Scerni*	1.015,26	ZRC_VA_02
Vastese	Montazzoli*	748,05	ZRC_VA_03
Subequano	Olmo di Bobbi	1.102,50	ZRC_SB_01
Sulmona	Monte Genzana	903,94	ZRC_SU_01
Roveto Carseolano	Monte Viglio	267,80	ZRC_RO_01

Tabella 67 – Elenco delle ZRC della Regione Abruzzo.

4.6.3 Centri pubblici di riproduzione della fauna allo stato naturale

La legge 157/92 finalizza questi istituti alla ricostituzione di popolazioni autoctone. Tale compito può essere assolto in una duplice forma o considerando questi istituti come ambiti territoriali entro cui attuare iniziative di immissione di selvatici a fini di reintroduzione, oppure destinandoli alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per fini di immissione in altri territori. A tali Centri può essere attribuita una più specifica connotazione di tipo sperimentale per ciò che attiene in particolare lo studio e la ricerca sulle tecniche di immissione in natura di fauna selvatica finalizzata alla reintroduzione e al ripopolamento.

Allo stato attuale, non sono presenti Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

4.6.4 Centri privati di riproduzione della fauna allo stato naturale

I Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale devono essere destinati esclusivamente alla produzione naturale di fauna autoctona per il territorio interessato e in aree prive di recinzione. L'utilizzo degli esemplari prodotti dovrà riguardare le attività di ripopolamento o di reintroduzione. L'istituzione di questi Centri andrà realizzata su territori aventi caratteristiche ambientali idonee per le specie in indirizzo produttivo.

Per ciò che si riferisce all'estensione in relazione alle specie prodotte, alla definizione dei confini ed ai criteri di gestione ambientale e faunistica si può fare riferimento a quanto già suggerito per le Zone di ripopolamento e cattura. In particolare per quanto riguarda l'ordinaria gestione questa dovrà prevedere l'effettuazione di periodiche ricognizioni